

RETE FERROVIARIA ITALIANA
SOCIETÀ PER AZIONI
VICE DIREZIONE GENERALE OPERATION
DIREZIONE INVESTIMENTI
PROGRAMMI SOPPRESSIONE P.L. E RISANAMENTO ACUSTICO

CONFERENZA DI SERVIZI

decisoria sul Progetto Definitivo relativo alla realizzazione di Barriere antirumore localizzate nel Comune di Scilla (CS). Regione Calabria.

DETERMINAZIONE CONCLUSIVA

La Responsabile della SO Programmi soppressione PL e Risanamento Acustico
La Presidente della Conferenza di Servizi

VISTO l'art. 53-bis della legge 108/2021 come introdotto dall'art. 6 del DL n. 152/2021 convertito nella legge 233/2021;

VISTE le modifiche apportate all'art. 53-bis del D.L. n. 77/2021 dal D.L. n. 13/2023, convertito dalla L. n. 41/2023, in vigore dal 25 febbraio 2023, e visto, in particolare, l'art. 48 commi 5, 5-ter, 5-quater e 5-quinquies del D.L. n. 77/2021;

VISTA la legge 7 agosto 1990 n.241 e s. m. i. e in particolare gli artt. 14 e seguenti;

VISTO il T.U. in materia di espropriazione per pubblica utilità di cui al D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e s.m.i. e, in particolare, gli artt. 10, 12, 21 e 146;

VISTO che la Determinazione Conclusiva di procedura di Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 14 quater della legge n. 241/1990, sostituisce ad ogni effetto tutti gli altri atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni;

PREMESSO CHE

- il Progetto in epigrafe è stato redatto in ottemperanza alla sentenza n. 340/2011, emessa dal Tribunale dei Reggio Calabria relativamente alla Vertenza Paci srl c/ RFI SpA, che obbliga RFI SpA ad installare una barriera antirumore lungo il



tratto di linea ferroviaria Napoli – Reggio Calabria, prospiciente l'immobile della società Pacì srl, in comune di Scilla;

- con nota prot. n. RFI-NEMI.DIN.PSRC\A0011\P\2023\0000727 del 2/05/2023, la Responsabile della Struttura Organizzativa Programmi Soppressione Passaggi a Livello e Risanamento Acustico della Direzione Investimenti di questa Società, in funzione di Presidente della Conferenza, ha convocato la Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata e modalità asincrona;
- le opere ricadono in aree di proprietà ferroviaria, pertanto, attesa la non necessità di procedere ad espropri e/o asservimenti, non si è provveduto ad effettuare alcuna comunicazione ai sensi del D.P.R. 327/2001.
- gli elaborati del progetto definitivo sono stati altresì trasmessi alle Soprintendenze Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di competenza, ai fini del rilascio del parere di competenza;
- la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Reggio Calabria e la Provincia di Vibo Valentia, con nota del 18/02/2023 ha comunicato quanto segue: “omissis...*Visto che l'area interessata dagli interventi di progetto non è sottoposta a vincolo archeologico, né sono in itinere per essa procedimenti di dichiarazione o verifica di interesse archeologico ai sensi del D.Lgs. 42/2004;*

Considerato che l'area interessata dagli interventi in progetto è stata valutata a rischio archeologico alto sulla base del recente rinvenimento, presso il parcheggio della stazione di Scilla – in occasione dei lavori di miglioramento della sicurezza delle gallerie promossi da FSI – di resti murari ritenuti pertinenti alla Chiesa di Santa Maria delle Grazie, indicati con il n. 17 nella carta delle evidenze allegata alla suddetta relazione archeologica;

Tenuto conto che tali resti sono stati successivamente riconosciuti come appartenenti alle fondamentazioni di un magazzino merci ferroviario demolito intorno al 1960 – come evidenziato dalla relazione descrittiva trasmessa a questo Ufficio da parte della società RFI e acquisita con prot. n. 4318-A del 29-04-2022 – e che per tali strutture è stata autorizzata la demolizione con la nota prot. n. 7655-P del 23/07/2022 di questa Soprintendenza, sulla base di quanto deliberato dalla CO.RE.PA.CU. Calabria (verbale n. 8 del 20/6/2022);

valutata l'entità delle interferenze con il suolo del progetto, costituite da scavi di modesta dimensione (due trincee delle dimensioni di cm 60x180, uno scavo delle dimensioni di cm 150x150 e un'ulteriore trincea delle dimensioni di cm 50 x 70, oltre alle relative file di micropali sotto le fondazioni) non si ritiene necessario attivare la fase di approfondimento di archeologia preventiva e, per quanto di competenza e dal punto di vista archeologico, non si ravvisano motivi ostativi alla realizzazione delle indagini di che trattasi.



Tuttavia, per evitare danni eventuali al patrimonio archeologico dello Stato, che potrebbero derivare dal rinvenimento di beni archeologici durante i lavori, si prescrive, con oneri a carico della committenza, la presenza continua di un professionista archeologo di comprovata esperienza durante tutte le operazioni di scavo e movimento terra...omissis...”.

- relativamente al profilo della tutela ambientale, considerato che la tipologia di opera delle barriere fonoassorbenti non rientra fra quelle incluse nell'Allegato II (punto 10) ovvero nell'Allegato II-bis (punto 2, lettera h) alla Parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i, non è stata avviata alcuna procedura ambientale;
- in data 15/2/2024 con la nota prot. n. RFI-VDO.DIN.PSRA\A0011\P\2024\0000256 RFI ha provveduto a sollecitare il Comune di Scilla chiedendo di confermare la conformità urbanistica dell'intervento;

CONSIDERATO CHE

nell'ambito della Conferenza di Servizi sono pervenuti i sottoelencati pareri delle Amministrazioni e degli Enti interessati dal procedimento:

- **Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica- ex Direzione Generale Valutazioni Ambientali- Divisione IV - Inquinamento acustico, elettromagnetico e protezione da radiazioni ionizzanti** ha trasmesso con la nota prot. n. 0080624 del 2/05/2024 il proprio parere di competenza che si riporta di seguito in stralcio: “omissis... *L'ISPRA, con nota prot. n. 75105/MASE del 22/04/2024, ha trasmesso alla Scrivente l'istruttoria tecnica relativa al progetto in oggetto, che si allega.*

Nelle conclusioni dell'istruttoria tecnica si legge: “questo Istituto esprime un parere favorevole, a condizione che il gestore provveda a verificare, mediante mirate campagne di monitoraggio, i livelli sonori in facciata ai ricettori non più coperti dalle barriere previste nel progetto preliminare (ricettori 2010 e 2011) e in caso di superamento dei limiti ad estendere il monitoraggio anche all'interno degli ambienti abitativi. Eventuali superamenti dei limiti interni dovranno prevedere soluzioni di risanamento, in via prioritaria sulla sorgente ferroviaria, ovvero mediante interventi diretti agli edifici tali da garantire, oltre al rispetto dei limiti, il confort termoigrometrico degli ambienti.

Si evidenzia infine che il gestore dovrà provvedere, entro sei mesi dalla data di ultimazione di ogni intervento previsto nel Progetto Definitivo, ad eseguire rilevamenti per accertare il conseguimento degli obiettivi del risanamento, come disposto all'art.2, comma 5 del DM 29.11.2000. Eventuali superamenti in facciata riscontrati ai collaudi acustici dovranno



comportare la progettazione di ulteriori interventi di risanamento al fine della mitigazione completa degli esuberi riscontrati”.

*Tutto ciò premesso, alla luce degli esiti dell'istruttoria tecnica dell'ISPRA, questo Ministero, per quanto di propria competenza, **esprime parere favorevole a condizione che il Gestore:***

- provveda a verificare, mediante mirate campagne di monitoraggio, i livelli sonori in facciata ai ricettori non più coperti dalle barriere previste nel progetto preliminare e, in caso di superamento dei limiti, ad estendere il monitoraggio anche all'interno degli ambienti abitativi. Eventuali superamenti dei limiti interni dovranno prevedere soluzioni di risanamento;*
- entro sei mesi dalla data di ultimazione di ogni intervento previsto nel Progetto Definitivo, esegua dei rilevamenti per accertare il conseguimento degli obiettivi del risanamento. Eventuali superamenti in facciata, dovranno comportare la progettazione di ulteriori interventi di risanamento al fine della mitigazione completa degli esuberi riscontrati.”*

- **Ministero della cultura - Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio- Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Reggio Calabria e la Provincia di Vibo Valentia** ha espresso il proprio parere favorevole (prot. int. RFI-NEMI.DIN.PSRC\A0011\A\2023\0001276 del 23/05/23) il contenuto si riporta di seguito in stralcio “omissis...**CONSIDERATO** che l'intervento in oggetto prevede la realizzazione delle barriere fonoassorbenti, il tratto ferroviario oggetto di risanamento acustico è ubicato lungo la tratta Battipaglia – Reggio Calabria, nel Comune di Scilla.

*CONSIDERATO che le opere non alterano il valore paesaggistico del contesto di riferimento; questa Soprintendenza per quanto di propria competenza, fatti salvi i diritti di terzi e di altri Enti, nonché eventuali problemi connessi alla disciplina urbanistica, e nel rispetto delle altre normative vigenti, con particolare riferimento alla conformità al già citato QTRP della Regione Calabria, approvato con deliberazione n.134 del 01.08.2016 e pubblicato sul BURC n.84 in data 05.08.2016, e compresi aspetti ed eventuali limiti legati al P.A.I. della Regione Calabria, **esprime parere favorevole**...omissis...” .*

- **Ministero della Difesa – Comando Trasporti e Materiali** ha trasmesso la nota prot. n. M_D A0AD369 REG2023 0067440 del 03/07/2023 il cui contenuto si riporta di seguito in stralcio: “omissis...*tenuto conto che non sono pervenuti motivi ostativi dal Comando Militare Esercito Calabria, Comando competente per territorio, ESPRIME NULLA CONTRO alla realizzazione degli interventi, a*



condizione che nelle successive fasi di progettazione e realizzazione delle opere, siano rispettati i seguenti vincoli e prescrizioni:

- *venga effettuata una preventiva opera di bonifica da ordigni esplosivi residuati bellici, nel rispetto dell'art. 22 del Decreto Legislativo n. 66 del 15 marzo 2010 - modificato dal decreto legislativo n. 20 del 24 febbraio 2012, ovvero secondo le prescrizioni che saranno emanate dal competente Reparto Infrastrutture (Ufficio B.C.M. del 10° Reparto Infrastrutture in Napoli) previa istanza della ditta proponente (corredata dei relativi allegati e redatta secondo il modello GEN-BST-001 reperibile unitamente all'elenco delle ditte specializzate BCM abilitate dal Ministero della Difesa al link:http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Pagine/bonifica_ordigni.aspx). Una copia del Verbale di Constatazione, rilasciato dal predetto Reparto, dovrà essere inviata anche al Comando Militare Territoriale competente;*
- *siano rispettate le disposizioni contenute nella circolare dello Stato Maggiore della Difesa n. 146/394/4422 del 9 agosto 2000, "Opere costituenti ostacolo alla navigazione aerea, segnaletica e rappresentazione cartografica", la quale, ai fini della sicurezza di voli a bassa quota, impone obblighi già con riferimento ad opere: di tipo verticale con altezza dal piano di campagna uguale o superiore a 15 metri (60 metri nei centri abitati); di tipo lineare con altezza dal piano di campagna uguale o superiore a 15 metri; di tipo lineare costituite da elettrodotti a partire da 60 KV;*
- *sia garantito il transito dei mezzi/sistemi d'arma in dotazione alle Forze Armate marcianti in maniera autonoma ovvero caricati sui c.d. "complessi traino", ovvero, in caso di sottopassi di altezza libera inferiore a 5 metri, sia osservato quanto disposto dal Decreto Ministeriale LL.PP. del 4 maggio 1990;*
- *sia osservato il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" con specifico riferimento ai beni culturali di peculiare interesse militare.*

Ove nelle successive fasi di progettazione ed esecuzione vengano apportate varianti che possano interferire con i beni di questa Amministrazione Difesa, il proponente dovrà sottoporre le varianti progettuali individuate allo scrivente e al Comando Militare Territoriale competente per tutte le incombenze di legge...omissis..."

- **Comando Militare Esercito "Calabria"** ha trasmesso la nota prot. n. M_D A55417D REG2023 0008620 del 15/05/2023 con la quale: "omissis.... esprime "PARERE FAVOREVOLE" alla realizzazione dei lavori in oggetto, ferme restando le prescrizioni della Circolare prot. n. 146 394 4442 del 09 08/2000 dello Stato Maggiore



della Difesa, relativa della segnaletica ed alla rappresentazione cartografica degli ostacoli alla navigazione aerea”.

- **Regione Calabria- Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente Settore Urbanistica, Vigilanza Edilizia, Rigenerazione Urbana e Sviluppo Sostenibile** ha inviato la nota prot. n. 198972 del 3/05/2023 il cui contenuto si riporta di seguito in stralcio: “ omissis...*Preliminarmente, in via generale, si precisa che questo Settore esprime osservazioni di propria competenza qualora l'intervento risulti proposto in variante alla strumentazione urbanistica comunale vigente (PSC, PRG, etc.). Al Comune territorialmente competente, ai sensi dell'art. 4 della Legge Urbanistica Regionale (LUR) 19/2002, sono demandate “tutte le funzioni relative al governo del territorio non espressamente attribuite dall'ordinamento e dalla medesima LUR alla Regione ed alle Provincie, le quali esercitano esclusivamente le funzioni di pianificazione che implicano scelte di interesse sovracomunale”.*

Dunque, il Comune agisce, tra l'altro, in qualità di Amministrazione/ Autorità Procedente ed è, quindi, l'Ente Competente titolare del procedimento di formazione ed approvazione di un determinato strumento di pianificazione territoriale ed urbanistica e di governo del territorio a scala comunale, titolare dei poteri di gestione della medesima strumentazione urbanistica vigente a scala comunale e dell'esercizio delle funzioni relative al governo del territorio, rispetto ai quali, per un determinato progetto/intervento, valuta, tra l'altro, la compatibilità generale, coerenza e conformità rispetto al medesimo strumento urbanistico comunale, nonché rispetto ai vigenti piani Sovra-Comunali di pianificazione, con particolare (ma non esclusivo) riferimento ai vigenti Quadro Territoriale Regionale Paesaggistico (QTRP) e Piano Territoriale di Coordinamento Metropolitan (PTCM).

È onere, pertanto, dell'Amministrazione comunale accertare, tra l'altro, la conformità urbanistica di un determinato progetto/intervento rispetto alla strumentazione urbanistica comunale vigente ovvero se il medesimo intervento risulti eventualmente in variante alla medesima strumentazione urbanistica comunale, anche per come previsto dall'art. 14 della L.R. 19/2002 e ss.mm.ii e, in tale ultima ipotesi, valutare preventivamente l'ammissibilità/conformità della medesima variante nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento alla LR 19/2002, al QTRP ed al PTCM.

Per quanto sopra esposto, resta inteso che la citata conformità è da certificarsi a cura dell'Ufficio Tecnico di codesta Amministrazione comunale competente e la convocazione in sede di Conferenza per lo scrivente Settore necessita esclusivamente nel caso di accertata presenza di variante alla strumentazione urbanistica comunale vigente, a seguito della quale, ai sensi delle



vigenti normative, con particolare riferimento alla LR 19/2002, si potrà intervenire per rendere proprie valutazioni e osservazioni (ovvero l'esigenza di eventuali integrazioni necessarie)”.

- **Regione Calabria- Dipartimento U.O.A.- Politiche della Montagna, Foreste, Forestazione e Difesa del Suolo- Settore 1 – Politiche della Montagna, Foreste, gestione dei Sistemi Forestali e Controlli PSR** ha trasmesso la nota prot. n. 348238 del 01/08/2023 con la quale comunica: *“omissis...che ai sensi dell'art. 2 (interventi non soggetti ad autorizzazione in materia di vincolo idrogeologico) della Legge Regionale 29/07/2022 n. 30 “Disposizione in materia di vincolo idrogeologico” (pubblicato sul B.U.R.C. n. 166 del 4/08/2022); comma 1: “Non sono soggetti ad autorizzazione prevista dagli articoli 7 e seguenti del Regio Decreto n. 3267/1923 gli interventi da eseguire in aree che rientrano negli strumenti urbanistici come aree urbanizzate o urbanizzabili purché non costituenti bosco ai sensi della L.R. 45/2012”; comma 2: “l'autorizzazione non è richiesta nelle zone soggette a vincolo idrogeologico per i seguenti interventi che non comportano mutamento di destinazione d'uso del suolo: a) ristrutturazione di immobili o strutture esistenti; b) lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria; c) lavori di edilizia libera; d) lavori “privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità”, e che pertanto nessun parere di competenza nei riguardi idrogeologici è dovuto da parte di questa scrivente UOA, per l'istanza in oggetto indicata”.*
- **Regione Calabria- Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici- Settore 3 Vigilanza Normativa Tecnica sulle Costruzioni e Supporto Tecnico – Area Meridionale – Reggio Calabria** ha inviato la nota prot. n. 328223 del 19/07/2023 il cui contenuto si riporta di seguito in stralcio: *“si rileva che, ai sensi del comma 2-ter dell'art. 5 della legge 186/2004, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 136/2004, così come modificata dalla legge 120/2020, l'esito positivo della verifica prevista all'art. 26 del D.lgs. 18.04.2016 n. 50(1), (conformità dei progetti alle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministro per le Infrastrutture e dei trasporti 17/01/2018), esclude l'applicazione delle disposizioni del capo III - titolo II della legge 02.02.1974 n. 64(2), dell'art. 4 della legge 05.11.1974 n. 1086(3), o, se applicabili, quelle di cui alla sezione II del capo IV della parte II del D.P.R. 06.06.2001n.380(4). In tale circostanza, i progetti corredati dalla verifica di cui al richiamato art. 26 del D.lgs. 18.04.2016 n. 50, dovranno essere depositati, con modalità telematica, presso l'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche AINOP.*



Inoltre, si fa presente che, qualora le opere in progetto prevedano varianti ai Piani Urbanistici sia generali che di dettaglio, sarà necessario inoltrare a questo Settore la richiesta di parere geomorfologico (art. 13 L. 64/74 – art. 89 DPR 380/01) corredata dalla documentazione obbligatoria prevista dalle norme di settore, ed in particolare dai “Contenuti minimi degli studi geomorfologici per i differenti livelli di pianificazione”, allegati al decreto n. 507 del 30/01/2015”.

A tale nota RFI ha riscontrato con nota prot. n. RFI-NEMI.DIN.PSRC\A0011\P\2023\0001311 del 20/07/2023 chiarendo quanto di seguito riportato in stralcio: “omissis...*Quanto al deposito degli elaborati progettuali presso l’archivio informatico nazionale delle opere pubbliche AINOP, si segnala che nell’elenco di cui all’art. 13, comma 1 del D.L. 28/09/2018 n. 109 non paiono ricompresi gli interventi di risanamento acustico.*

Si rappresenta inoltre che Le Ferrovie dello Stato (ora Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. – in sigla RFI S.p.A.) sono esonerate dall’obbligo di denuncia e di deposito dei progetti presso gli Uffici del Genio Civile in base all’ultimo comma degli artt. 4, 6 e 7 della legge n. 1086/1971, all’ultimo comma dell’art. 17 ed al secondo comma dell’art. 18 della legge n. 64/1974.

Sul regime esentativo in argomento si è espresso anche il Consiglio di Stato, il quale, interpellato dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione “in ordine all’applicabilità alle Ferrovie dello Stato S.p.A. delle esenzioni dall’obbligo di denuncia dei lavori previsti dalle leggi 1086/1971 e 64/1974”, con il Parere n. 582/97 del 26 marzo 1997 ha chiarito che “...l’esonero dell’obbligo della denuncia e del deposito è data con riferimento alla circostanza della sussistenza nel soggetto realizzatore dell’opera pubblica dei requisiti di professionalità ritenuti indispensabili per la realizzazione di opere avente determinate caratteristiche”, concludendo quindi che, nonostante la mutata natura delle Ferrovie dello Stato da ente pubblico economico in società per azioni, sussiste l’esenzione dall’obbligo della denuncia per le “opere ferroviarie vere e proprie nonché in tutte quelle pertinenze necessarie per il funzionamento delle linee.”

Inoltre, la sentenza del TAR Puglia n. 1139 del 25 marzo 2010 ha confermato la piena operatività del predetto regime esentativo anche a seguito dell’entrata in vigore del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (DPR n. 380 del 2001). Infatti, “...in virtù del disposto dell’art. 137 comma 2 D.P.R. 380/2001, restano in vigore, per tutti i campi di applicazione originariamente previsti dai relativi testi normativi e non applicabili alla parte I del testo unico, tra le altre, le leggi 5 novembre 1971, n. 1086 e 2



febbraio 1974, n. 64, contenenti disposizioni che esonerano dall'obbligo di denuncia dei lavori e di deposito dei progetti al competente ufficio regionale per le zone sismiche le Ferrovie dello Stato – oggi RFP’.

- **Città Metropolitana di Reggio Calabria** ha inviato la nota prot. n. 036856 del 9/05/23 il cui contenuto si riporta di seguito in stralcio: “*omissis...CONSIDERATO che l'intervento riguarda il progetto definitivo delle barriere fonoassorbenti previste nel piano di mitigazione acustica nell'ambito del Piano di Risanamento Acustico (P.R.A.) nella regione Calabria, nel comune di Scilla (RC), Il tratto ferroviario oggetto di risanamento acustico è ubicato lungo la tratta ferroviaria Battipaglia-Reggio Calabria presso il Comune di Scilla (RC), tra le progressive Km 351+210 e 351+713 e riguarda la progettazione definitiva degli interventi di mitigazione acustica previsti nella prima fase di attuazione del Piano di Risanamento Acustico di RFI per i ricettori posti nelle vicinanze della linea ferroviaria Battipaglia — Reggio Calabria nel comune di Scilla. Nei tratti in progetto verrà creato, se non disponibile, lo spazio sufficiente da permettere l'inserimento delle barriere antirumore utilizzando delle barriere leggere. Per evitare il rifacimento della TE lungo tutto questo tratto di linea, le Barriere Acustiche sono arretrate rispetto ai pali, assicurando una distanza minima tra i pali esistenti della TE e il limite della barriera di almeno 25 cm, e saranno previsti scavalchi per non interferire con i plinti di fondazione degli stessi. Si prevede quindi l'installazione delle barriere metalliche leggere (ML) su strutture di supporto in c.a.*

EFFETTUATA positivamente la valutazione della conformità paesaggistica dell'intervento, rispetto lo strumento di pianificazione territoriale e le norme del QTRP in quanto compatibile, sia per i materiali impiegati che per la tipologia prevista, con la disciplina paesistica e con la tutela del vincolo;

*RITIENE di esprimere, per quanto di competenza, **parere favorevole** alle opere proposte, rappresentate negli elaborati progettuali trasmessi, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs 42/2004, in quanto le stesse non comportano una significativa alterazione ai connotati paesaggistici della zona d'intervento.*

*Il presente Parere **concerne esclusivamente la compatibilità paesaggistica** dell'intervento e non costituisce presunzione di legittimità del progetto sotto ogni altro profilo. Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni di altri enti ed organismi, nonché le disposizioni alle altre direttive vigenti.*

- **Comune di Scilla – Ufficio Tecnico** ha trasmesso la nota prot. n. 0005524/2024 del 18/03/2024 il cui contenuto si riporta di seguito in stralcio:



“omissis...per l'esecuzione dell'intervento di cui all'oggetto si esprime, per quanto di competenza, **parere favorevole** fatti salvi i diritti di terzi nonché l'acquisizione dei pareri favorevoli di tipo paesaggistici/ ambientali”.

- **E-distribuzione** ha trasmesso la nota prot. n. 0491550 del 5/5/2023 con la quale comunicano quanto di seguito riportato in stralcio: “omissis...siamo a richiedere un incontro tecnico prima dell'inizio dei lavori per meglio approfondire le interferenze con le nostre linee.

Infatti, nell'area interessata dai lavori esistono elettrodotti anche sotterranei permanentemente in tensione, che interferiscono con le opere da Voi previste. Pertanto, occorre tenere presente che contatti ed avvicinamenti di persone o cose ai conduttori, o l'esecuzione di operazioni che dovessero pregiudicare l'isolamento dei cavi, potrebbero provocare infortuni od incidenti gravissimi, a meno che, previa segnalazione all'esercente le linee elettriche, non si provveda da chi dirige detti lavori per una adeguata protezione atta ad evitare accidentali contatti o pericolosi avvicinamenti ai conduttori delle linee stesse.

Segnaliamo inoltre che eventuali incompatibilità delle opere previste rispetto agli elettrodotti esistenti potranno essere regolarizzate, con spese a carico del richiedente, previa emissione da parte dell'interessato di richiesta di preventivo di spostamento impianti a titolo oneroso e con congruo anticipo rispetto ai lavori in previsione...omissis... Confidando che quanto sopra sarà successivamente perfezionato in sede di affinamento tecnico e con preghiera al Responsabile del Procedimento di rendere prescritto quanto sopra siamo a formulare le nostre valutazioni positive a riguardo dell'intervento in questione...omissis...”

- **Snam Rete Gas S.p.A.** ha trasmesso da ultimo la nota prot. 2023/PALM/46 PALMI(RC) del 08/05/2023 con la quale comunica che: “omissis... le opere ed i lavori di che trattasi **NON INTERFERISCONO** con impianti di proprietà della scrivente Società. Ad ogni buon fine, in considerazione della peculiare attività svolta dalla scrivente Società, inerente il trasporto del gas naturale ad alta pressione, è necessario, qualora venissero apportate modifiche o varianti al progetto analizzato, che la scrivente Società venga nuovamente interessata affinché possa valutare eventuali interferenze del nuovo progetto con i propri impianti in esercizio. Si evidenzia, infine, che in prossimità degli esistenti gasdotti nessun lavoro potrà essere intrapreso senza una preventiva autorizzazione della scrivente Società e che, in difetto, Vi riterremo responsabili di ogni e qualsiasi danno possa derivare al metanodotto, a persone e/o a cose”.
- **Terna Rete Italia** ha trasmesso nota prot. n. 40 del 02/01/2024 con quale precisa quanto segue: “omissis...Essendo la società **TERNA S.p.A.**, concessionaria



*statale del servizio pubblico di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica in alta e altissima tensione;
si comunica che nelle aree oggetto di richiesta non sussistono nostri elettrodotti e/o servizi o sottoservizi...omissis..."*

Non risultano pervenuti i pareri dell'Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino meridionale, Enel S.p.A., Telecom Italia S.p.A., Wind Tre S.p.A., Fastweb S.p.A., Eni S.p.A., Italgas S.p.A., Italgas S.p.A., Anas S.p.A., Sorical S.p.A, per i quali si ritiene applicabile l'istituto del silenzio assenso (art. 14 bis comma 4 della legge 241/1990 e s.m.i.).

CONSIDERATO che il Comune di Scilla ha espresso parere favorevole al progetto senza rilevare alcuna difformità del progetto medesimo rispetto al Piano Regolatore comunale;

CONSIDERATO che non è necessario richiedere l'intesa alla Regione Calabria stante la mancata segnalazione di difformità rispetto al proprio Piano Regolatore da parte del Comune di Scilla;

VISTO che le integrazioni/prescrizioni formulate dalle Amministrazioni/Enti sono state oggetto di valutazione, come da documento "*allegato 1*" parte integrante della presente determina;

VISTE le risultanze della Conferenze;

Tutto ciò premesso e considerato

DELIBERA

Art. 1

(Conclusione positiva della Conferenza di Servizi)

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 14-bis, comma 5, della L. n. 241/1990, dell'art. 53-bis, comma 1 e dell'art. 48, comma 5, 5-quater del D.L. n. 77/2021:



- è adottata la positiva Determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi per l'approvazione del Progetto Definitivo sul Progetto Definitivo relativo alla realizzazione di Barriere antirumore localizzate nel Comune di Scilla (CS). Nell'ambito di tale intervento, non risultano pervenuti pareri contrari né dissensi qualificati;
- la determinazione tiene altresì luogo dei pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari ai fini della realizzazione dell'opera, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensative, con le prescrizioni di cui agli atti depositati in Conferenza di Servizi (Allegato 1) ai sensi dell'art. 53-bis della L. 108/2021;

Art. 2

(apposizione vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità)

La Determinazione conclusiva dalla Conferenza:

- comporta l'assoggettamento dell'area al vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327;
- determina la dichiarazione di pubblica utilità della stessa ai sensi dell'art. 53-bis, comma 1, del D.L. 77/2021 convertito, con modificazioni, con L. 108/2021;

Art. 3

(formalità - pubblicazioni)

La determinazione sarà trasmessa alle Amministrazioni/Enti convocati in Conferenza di Servizi e pubblicata sul sito internet di RFI e all'Albo Pretorio del Comune di Scilla.

Il Segretario
Antonella Buonopane

La Presidente
Paola Eugenia Barbaglia